

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il presente accordo di collaborazione ("Accordo") è stipulato tra:

Cral Chlesi Group, indicato come "Cral"

e

INTERCRAL PARMA APS con sede legale in Parma, via Sartori 39, CAP 43126 Iscritta al registro RUNTS delle Associazioni di Promozione Sociale avente Personalità giuridica di diritto privato ai sensi della DPR 361/2013 e L.R. 37/2001 - Affiliato FITel- C.F. 92117940343 P.IVA. 02732470345P. indicato come "Intercral"

Ciascuna Indicata come "Parte" e collettivamente come "Parti".

PREMESSO CHE

- Intercral è un ente senza scopo di lucro che persegue finalità di solidarietà sociale e d'impegno civile attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale. Intercral promuove e realizza azioni e progetti a sostegno di una crescita del benessere dei propri soci e della comunità, attraverso azioni e proposte di carattere culturale, sociale, turistico e ricreativo; in particolare Intercral svolge servizi di trasporto assistito gratuito ai pazienti oncologici, ematologici e promuove le cure domiciliari dei pazienti diabetici, oltre che a garantire il trasporto degli anziani delle residenze per anziani di ASP Parma e degli studenti disabili del Comune di Parma;
- a questo proposito, le Parti hanno deciso di promuovere la realizzazione di un progetto denominato "QUANTO VALE UN CENTESIMO?", avente ad oggetto la raccolta spontanea e volontaria di centesimi di Euro, rivolto a tutto il personale Chiesi Farmaceutici e Chiesi Italia, al fine di garantire e sostenere il trasporto assistito gratuito dei pazienti oncologici e ematologici, nonché le cure gratuite domiciliari dei pazienti diabetici ("Progetto");
- a tal fine, le Parti intendono realizzare il Progetto servendosi del supporto logistico di Chiesi Farmaceutici S.p.A. e Chiesi Italia S.p.A. (di seguito "Chiesi");
- Intercral ha sottoposto al Cral il Progetto, già in atto presso il territorio locale, e con il presente il Cral è lieto di confermare la propria adesione.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

Ai termini e condizioni di cui al presente Accordo, il Cral affida a Intercral, che accetta, l'esecuzione delle seguenti attività ("Attività"), finalizzate alla realizzazione del Progetto nelle modalità di seguito riportate:

- Il Cral, socio di Intercral, nella persona dei Consiglieri si impegna a gestire la raccolta dei centesimi di Euro che, e a titolo meramente volontario, potranno essere donati a Intercral da parte dei dipendenti Chiesi;
- La raccolta dei centesimi di Euro avverrà utilizzando i mobili contenitori, chiusi a chiave per sicurezza, messi a disposizione dall'ufficio dei Servizi Generali Chiesi, che verranno collocati all'interno delle seguenti sedi Chiesi:
 - o via Palermo (Chiesi Italia)

- o via S. Leonardo (GMD)
- o Via Paradigna (nuovo HQ)
- o Largo Belloli (centro Ricerche)
- Lo svuotamento periodico dei contenitori sarà effettuato dai Consiglieri Cral, che recupereranno le chiavi presso Ufficio dei Servizi Generali Chiesi, che le avrà in custodia;
- La manutenzione e sostituzione dei contenitori, qualora necessario, sarà effettuata da Ufficio dei Servizi Generali Chiesi;
- La consegna dei centesimi di Euro sarà effettuata direttamente dai Consiglieri Cral ad Intercral, utilizzando preferibilmente il bonifico bancario.

2. DURATA E RECESSO

2.1 Il presente Accordo è valido dalla Data di stipula, fino al 31 Dicembre 2023 e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti.

2.2 Cral potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dando un preavviso scritto a Intercral con raccomandata A/R di almeno 15 giorni.

3. CONFIDENZIALITA'

3.1 Tutte le notizie ed i dati comunicati da Cral sia a Intercral o di cui le Parti dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento delle Attività, dovranno essere considerati e trattati da Intercral come strettamente confidenziali. Intercral garantisce che tutto il personale che prenderà parte alla realizzazione del Progetto sarà informato del carattere confidenziale delle notizie e dei dati forniti e che sarà altresì vincolato alla riservatezza su tali notizie e dati.

4. OBBLIGHI DI INTERCRAL

4.1 Intercral dichiara e garantisce:

- (i) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del Progetto;
- (ii) che non ci sono impedimenti contrattuali o ai sensi di legge all'esecuzione delle attività connesse alla realizzazione del Progetto;
- (iii) che le Attività saranno eseguite da personale in possesso della necessaria competenza, esperienza e professionalità;
- (iv) che le Attività saranno eseguite conformemente ai più elevati standard di qualità tecnica e professionale e nel rispetto: (a) delle condizioni contrattuali qui espresse e (b) delle rilevanti disposizioni normative e/o regolamentari;
- (v) di essere in regola con gli obblighi tributari e previdenziali previsti per le Attività;
- (vi) a tenere Cral indenne da qualsiasi danno e/o rivendicazione di terzi che Cral dovesse subire a seguito della violazione degli obblighi assunti da Intercral attraverso il presente Accordo, riconducibili all'operato della stessa e/o dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) dalla stessa incaricati ai fini dello svolgimento delle attività descritte nel presente Accordo.

4.2 In caso di violazione degli impegni assunti ai sensi del presente Articolo 4, Cral, fatto salvo ogni altro rimedio, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione dell'Accordo e/o di risolverlo unilateralmente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

5. PRIVACY

5.1 Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, acconsentono al trattamento dei propri dati comunicati per l'esecuzione del presente Contratto nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/2003

e, a far data dal 25 maggio 2018, al Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito la "Normativa Privacy"), e garantiscono reciprocamente quanto segue:

- (i) i dati identificativi e fiscali delle Parti o delle persone che agiscono per conto delle stesse, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati, utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione ed all'esecuzione del presente Contratto ed agli adempimenti di legge;
- (ii) la comunicazione dei suddetti dati può essere effettuata a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, nonché ai soggetti incaricati della revisione del bilancio ed alle pubbliche autorità, autorità di vigilanza e/o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i dati potranno essere trattati dai responsabili o incaricati del trattamento nominati dalle Parti nell'ambito delle funzioni preposte all'adempimento del presente Contratto;
- (iii) ciascuna Parte dovrà prontamente informare l'altra Parte circa qualsiasi richiesta proveniente da soggetti interessati che intendano esercitare i diritti relativi alla protezione dei propri dati o circa qualsiasi richiesta da parte dell'Autorità Garante in relazione al presente Contratto;
- (iv) i dati saranno conservati presso le Parti nelle rispettive sedi legali e presso i Responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. Laddove non sussista un obbligo legale alla conservazione, questo coinciderà con la durata del presente Contratto. Alla scadenza del periodo di conservazione, i dati dovranno essere cancellati o, su richiesta di una delle Parti, restituiti in maniera sicura a detta Parte.

5.2 Fatto salvo quanto specificato all'articolo 5.1, le Parti dichiarano e riconoscono che, in relazione all'esecuzione dei Servizi, non vi sarà un trasferimento di dati personali tale per cui una Parte sia tenuta, ai sensi della Normativa Privacy, ad agire come Responsabile al trattamento dei dati personali dell'altra Parte.

6. ANTICORRUZIONE

6.1 Le Parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile e l'allegato Business Partner della Policy Anticorruzione di Chiesi (copia della quale è disponibile al seguente link: www.chiesi.com).

6.2 Le Parti devono prontamente comunicare a Chiesi (al seguente indirizzo e-mail: groupcompliance@chiesi.com, o - in alternativa - attraverso il canale whistleblowing Chiesi, disponibile al seguente link del sito aziendale <https://www.chiesi.com/speakup-beheard/>) ogni violazione del presente articolo e ogni indagine, causa giudiziale o altri procedimenti che coinvolgano le Parti in relazione a fatti di corruzione.

7. SUBAPPALTO E CESSIONE

7.1 Intercral non potrà subappaltare, in tutto o in parte, e/o trasferire le Attività da svolgersi nel contesto del Progetto, senza il previo consenso scritto di Cral. Resta inteso che Intercral sarà l'unica responsabile nei confronti di Cral per le Attività di eventuali fornitori terzi o subappaltatori.

8. SOSTENIBILITA'

8.1 Chiesi, al fine di garantire il perseguimento dei più alti standard di sostenibilità nell'esercizio delle proprie Attività di business, ha adottato la forma legale di Società Benefit e ha inoltre ottenuto la certificazione B-Corp. In virtù di tale impegno, Chiesi ha formalizzato un Codice di Interdipendenza (consultabile sul proprio sito internet al seguente indirizzo: https://www.chiesi.com/flpbook.php?url=https://www.chiesi.com/documenti/946_codice-di-interdipendenza.pdf), finalizzato a identificare standard di comportamento cui sia Chiesi che i propri fornitori si impegnano a indirizzare la propria attività. Le Parti, con la firma del presente Accordo, si

impegna a ispirare il proprio operato ai requisiti previsti nel Codice di Interdipendenza, nonché a cooperare con Chiesi nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in esso riportati.

9. VARIE

9.1 Resta fermo che il presente Accordo vincola esclusivamente le Parti e che ogni diritto e obbligo nascente dallo stesso, dalla sua esecuzione e dalla sua eventuale risoluzione, faranno capo esclusivamente alle Parti contraenti. Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro con il personale Impiegato per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo o con altri fornitori di beni e/o servizi è a esclusivo carico (rispettivamente) della Farmacia e della Cooperativa, che in tal senso sollevano Chiesi da ogni responsabilità al riguardo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi vertenza possa insorgere sia direttamente con il personale, sia con gli Enti previdenziali sia con soggetti terzi per questioni inerenti al rapporto di lavoro).

9.2 Quanto previsto nel presente Accordo supera ogni eventuale precedente accordo tra le Parti, nonché qualsiasi disposizione, anche economica, eventualmente indicata nella documentazione allegata e che risulti in contrasto con quanto qui riportato.

10.3 Nessuna variazione o modifica al presente Accordo sarà efficace in assenza di preventivo accordo scritto tra le Parti.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1 Il presente Accordo è disciplinato, interpretato e regolato ai sensi della legge italiana e, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia agli articoli 1655 e ss. del codice civile.

10.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Accordo, alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Parma.

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 2 esemplari originali (n. 1 copia per il Cral Chiesi e n.1 copia per Intercral) che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Cral Chiesi




Per presa visione:

Chiesi Farmaceutici Spa

Firmato digitalmente da: Arnoldo Ghiretti
Data: 16/03/2023 15:33:46

INTERCRAL PARMA APS



INTERCRAL
PARMA 
Via Caprera, 13/A - 43125 PARMA
Iscr. Reg. Prov.le APS 253/2009
C.F. 92117940343 - P.IVA 027324703

Chiesi Italia SpA

